



A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1167 del 21-05-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI RIPETITORI DELLA RETE RADIO ANTINCENDI BOSCHIVI E DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE TOSCANA SUL SITO DENOMINATO USO DI SOTTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PESCIA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 GESTIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Pescia è proprietario della struttura denominata "Rifugio Uso di Sotto", sita in località Battifolle nel Comune di Pescia ed alimentata da energia elettrica;

- la Regione Toscana, in virtù di un precedente accordo con il Comune di Pescia, stipulato il 02/06/2009 per la durata di 8 anni, ha attualmente installato nella citata stazione un proprio impianto ripetitore, costituito da apparati radianti della propria rete radio antincendi boschivi e di protezione civile regionale;

RILEVATO che tale ripetitore risulta di fondamentale importanza, in quanto la sua posizione strategica consente la migliore copertura radio per il nostro territorio;

PRESO ATTO che l'accordo richiesto è analogo al precedente, non comporta spese a carico del Comune ed è richiesto per la durata di 9 anni a decorrere dalla firma dell'atto;

CONSIDERATO che, di fatto, l'impianto ripetitore, in essere fin dal 2009 senza alcuna interruzione di funzionamento, è allocato in una stanza della struttura che ospita il Rifugio Uso di Sotto, appositamente ed esclusivamente dedicata allo stesso ;

DATO ATTO che la sede dei ripetitori all'oggetto non impedisce, né ostacola in alcun modo, le attività proprie del Rifugio, attualmente concesso in gestione ma, al contrario, costituisce valido strumento per il contrasto degli incendi boschivi del territorio circostante;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta n.93 del 18/05/2021, con la quale viene dato mandato al Dirigente del Servizio 3 Gestione del Territorio per gli adempimenti conseguenti, ivi compresa, in rappresentanza dell'Ente, la sigla del contratto composto di n.19 (diciannove) articoli che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la bozza di "contratto di comodato d'uso a titolo gratuito per l'ospitalità di apparati ripetitori della rete radio antincendi boschivi e di protezione civile (di proprietà della Regione Toscana) sul sito denominato "Uso di sotto", inviata dalla Regione stessa con comunicazione Prot. 2021/00014442 del 28/04/2021, conservata in atti;

DATO ATTO che con il Decreto del Sindaco n. 73 del 17.05.2019 è stato conferito alla sottoscritta, Dott.sa Alessandra Galligani, l'incarico per la direzione del Servizio 3 – Gestione del Territorio;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CONSIDERATE le conclusioni istruttorie e ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO OPPORTUNO procedere come proposto;

DETRMINA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, la bozza "CONTRATTO DI COMODATO D'USO PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI RIPETITORI DELLA RETE RADIO ANTINCENDI BOSCHIVI E DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE TOSCANA SUL SITO DENOMINATO USO DI SOTTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PESCIA", composto di n.19 (diciannove) articoli che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di procedere, in rappresentanza dell'Ente, alla sigla del predetto accordo;
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma, D. Lgs. 207/2000.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

Determinazione Dirigenziale n. 1167 del 21-05-2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI RIPETITORI DELLA RETE RADIO ANTINCENDI BOSCHIVI E DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE TOSCANA SUL SITO DENOMINATO USO DI SOTTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PESCIA.
-----------------	--

Si certifica che il presente atto è affisso all'albo pretorio in data **21-05-2021** e vi rimarrà sino al giorno **05-06-2021**.

21-05-2021

L'incaricato della pubblicazione
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

CONTRATTO DI COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO PER
L'OSPITAZIONE DI APPARATI RIPETITORI DELLA RETE RADIO
ANTINCENDI BOSCHIVI E DI PROTEZIONE CIVILE DELLA
REGIONE TOSCANA SUL SITO DENOMINATO USO DI SOTTO DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PESCIA

Oggi, _____, in una sala degli Uffici del Comune di
Pescia, in Piazza Mazzini civico 1,

TRA

COMUNE DI PESCIA codice fiscale e partita IVA 00141930479 con sede in
Piazza Mazzini n.1, rappresentato dalla Dott.ssa Alessandra Galligani nata a
Montecatini Terme il 01/03/1958, domiciliato presso la sede dell'Ente, il
quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Servizio 3 Gestione del
Territorio, nominato con decreto n. 73 del 17/05/2019, autorizzato ad
impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il
cui schema è stato approvato con propria Delibera di Giunta n.93 del
18/05/2021, esecutivo a norma di legge;

E

REGIONE TOSCANA, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488, con
sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, P.zza del Duomo, n. 10 (in
seguito indicata come Regione Toscana), rappresentata dall'Ing. Bernardo
Mazzanti, nato a Firenze il 11/11/1967, domiciliato presso la sede dell'Ente, il
quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore
"Protezione civile regionale", competente per materia, nominato con decreti
n. 134 del 08/01/2019 e n. 6373 del 29/04/2019 del Direttore della Direzione
Difesa del suolo e protezione civile, autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.

R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto n. XXX del XXX, esecutivo a norma di legge;

PREMESSO

- che il Comune di Pescia è proprietario della struttura denominata "Rifugio Uso di Sotto" sita in località Battifolle nel Comune di Pescia ed alimentata da energia elettrica.

- che la Regione Toscana, in virtù di un precedente accordo con il Comune di Pescia, ha attualmente installato nella citata stazione un proprio impianto ripetitore, costituito da apparati radianti della propria rete radio antincendi boschivi e di protezione civile regionale.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Pescia consente alla Regione Toscana, l'installazione della propria stazione ripetitrice costituita della seguente componentistica:

a) all'interno dello spazio per il ricovero degli apparati:

Un armadio contenente apparati RTX circolare VHF e LINK UHF, dimensioni 600 x 600 x 1.200 mm alimentazione 220 Vca con consumo di circa 150 W;

b) sulla costruzione:

Un paletto per sostegno di n. 1 antenna in gamma VHF direttiva YAGI - 2 elementi in alluminio anodizzato, n. 1 antenna in gamma UHF direttiva YAGI - 6 elementi in alluminio anodizzato.

La Regione Toscana è autorizzata e si obbliga ad installare solo proprie apparecchiature (apparati e antenne) ed a non consentire che esse siano

utilizzate da qualsivoglia terzo in qualsiasi forma o modo.

Art. 2

Le installazioni, in conformità di quanto descritto nell'art. 1 del presente contratto di comodato d'uso gratuito, saranno eseguite a cura e spese della Regione Toscana.

La Regione Toscana, alla scadenza o a seguito di risoluzione del presente contratto di comodato d'uso gratuito, si impegna a rimuovere ogni apparecchiatura e antenna a propria cura e spese. Qualora non vi provveda direttamente, tale operazione sarà effettuata dal Comune di Pescia addebitando le relative spese alla Regione Toscana.

Art. 3

Alla Regione Toscana è concesso l'allaccio alla rete di distribuzione di energia elettrica esistente, al fine di alimentare le proprie apparecchiature. Tutte le opere e le spese di manutenzione della rete di trasferimento sono a carico della Regione Toscana.

Art. 4

Il Comune di Pescia fornirà alla Regione Toscana, che si impegna a rispettarle, le istruzioni per l'installazione delle apparecchiature e per la loro integrazione con gli altri impianti esistenti, nonché ogni altra prescrizione necessaria in relazione alle caratteristiche della stazione. Inoltre sarà fornita la documentazione in merito ai rischi presenti nella stazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti della quale la Regione Toscana dovrà produrre idonea documentazione relativa ai propri piani di sicurezza in relazione ai citati rischi. Ogni onere e

responsabilità, civile e penale, derivante dalla predisposizione e attuazione del piano della sicurezza sono a carico della Regione Toscana rendendone sollevato il Comune di Pescia.

Art. 5

La Regione Toscana provvederà a propria cura e spese a tutte le operazioni per il trasporto, l'installazione ed il collegamento degli apparati e delle antenne, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Regione Toscana si impegna a comunicare preventivamente al Comune di Pescia, le generalità del personale tecnico, proprio e/o di terzi da essi incaricati, addetto alle operazioni descritte.

Qualora intenda avvalersi di personale tecnico di terzi, dovrà ottenere preventivamente l'assenso scritto del Comune di Pescia. Questo vale anche nel caso di sostituzioni di detto personale.

Il personale suddetto deve dichiarare di aver preso attenta visione degli adempimenti relativi al D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, rendendo sollevato il Comune di Pescia da qualsiasi responsabilità, civile e penale, in merito.

Art. 6

La Regione Toscana si impegna a tenere sollevato il Comune di Pescia, per qualsiasi danno subito tanto da personale o cose della Regione Toscana o da esso incaricato, o di terzi, nell'espletamento delle attività dirette o connesse alla presente convenzione. La Regione Toscana pertanto, dà atto di aver preso attenta visione della consistenza della stazione e degli apparati e delle antenne presenti sia del Comune di Pescia che di terzi.

Art. 7

Eventuali interferenze o disfunzioni comunque provocate o imputabili agli impianti installati dalla Regione Toscana in danno degli impianti del Comune di Pescia o di terzi già in servizio, dovranno essere tempestivamente eliminate a cura e spese della Regione Toscana.

Art. 8

La Regione Toscana non può apportare alcuna modifica anche migliorativa, agli immobili ed agli impianti presenti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Pescia. Qualsiasi modifica non preventivamente autorizzata nei modi suddetti è causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 9

Il Comune di Pescia potrà apportare ai propri impianti e strutture ogni variazione ritenuta, a suo insindacabile giudizio, necessaria o opportuna.

La Regione Toscana si impegna ad eseguire le eventuali modifiche, su indicazione del Comune di Pescia, che si rendessero di conseguenza necessarie, senza per ciò avere titolo ad alcun compenso o risarcimento.

Art. 10

La Regione Toscana assume a suo completo carico tutti i rischi, compresi gli eventuali danni e gli oneri a questi connessi che, per effetto della presenza o dell'esercizio degli impianti radio o di altre apparecchiature, potessero derivare agli altri impianti esistenti.

Art. 11

Il Comune di Pescia si riserva la facoltà di revocare la concessione oggetto del presente contratto qualora, a seguito di controlli e verifiche da parte dei competenti organi, risultasse che la stazione della Regione Toscana, nel suo

complesso, superi i limiti imposti dalla vigente normativa sulle emissioni elettromagnetiche;

Art. 12

Il Comune di Pescia non assume nei confronti della Regione Toscana alcuna responsabilità per calamità naturali, incendi, infiltrazioni d'acqua, interruzioni dell'alimentazione, atti dolosi o altri eventi di forza maggiore che possano, in qualsiasi modo, danneggiare le apparecchiature installate o interromperne il regolare funzionamento.

Tutte le eventuali spese necessarie al ripristino degli impianti e/o del loro funzionamento sono a carico della Regione Toscana senza diritto di rivalsa o di risarcimenti.

Art. 13

Il presente accordo ha la durata di nove anni a decorrere dalla data di stipula. Le parti potranno ogni anno, recedere dal presente contratto di comodato d'uso dandone comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 14

Qualora il presente contratto scada naturalmente o sia risolto o revocato la Regione Toscana dovrà, entro 30 giorni dalla comunicazione, rimuovere, a propria cura e spese, tutti gli impianti e le apparecchiature installate.

Art. 15

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Pistoia con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di cui agli art. 1803 e succ. del Codice Civile, sugli usi e prassi. Il presente contratto è soggetto a registrazione.

Art. 17

Il Comune di Pescia per consentire l'accesso al proprio impianto consegna alla Regione Toscana una copia delle chiavi della stazione.

Qualora le chiavi consegnate si deteriorino o vengano smarrite, il Comune di Pescia provvederà, con spese a carico della Regione Toscana, a sostituire le serrature e le chiavi degli accessi.

Il Comune di Pescia si riserva di modificare, a suo insindacabile giudizio, le modalità di accesso alla stazione dandone comunicazione scritta.

Il Comune di Pescia si riserva di revocare in qualsiasi momento l'ospitazione concessa per gravi motivi ed in particolare qualora l'ospitazione arrechi turbativa o comunque limiti il regolare esercizio dei propri impianti.

Art. 18

La Regione Toscana dichiara, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, di conoscere ed integralmente accettare quanto previsto dal presente contratto d'uso agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

Art. 19

Il presente accordo consta di n. 7 fogli firmati dal Comune di Pescia e dalla Regione Toscana.

Letto, firmato e sottoscritto,

Per il Comune di Pescia

Per la Regione Toscana

Il Dirigente del Servizio 3 Gestione del Territorio

Il Dirigente

Dott.ssa Alessandra Galligani

Ing. Bernardo Mazzanti